



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

366
Deliberazione n. della seduta del 10 LUG. 2024

Oggetto: Fondazione Istituto regionale per la Comunità greca di Calabria. Provvedimenti.

Assessore Proponente: Avv. Girolamo [redacted]

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente Generale : Ing. Giuseppe Iritano [redacted]

Dirigente di Settore: Dott. Giuseppe Palmisani [redacted]

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	VicePresidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	MARCELLO MINENNA	Componente		X
6	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
7	EMMA STAINÉ	Componente		X
8	ROSARIO VARI'	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato.

Il Dirigente [redacted] del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota [redacted] del [redacted]
[redacted] GENERALE
[redacted] (Dopo De Cello)

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

- ai sensi del art. 10 della L.R. n. 15/2003 la Regione Calabria, al fine di tutelare e di valorizzare la lingua e il patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria, ha promosso la costituzione di tre istituti, tra i quali l'Istituto Regionale per la Comunità Greca di Calabria;
- l'art. 3 dello Statuto, afferma che "il fondatore ed unico socio della fondazione è la Regione Calabria";
- la L.R. n. 15 del 13.06.2008, all'art. 24 ha autorizzato la Giunta Regionale a procedere alla trasformazione degli Istituti regionali di cultura, di cui all'art.10 della L.R. 15/2003, in Fondazioni che avessero la finalità di promuovere la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni calabresi;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 591 del 23 Dicembre 2011, si prendeva atto dei testi degli statuti delle Fondazioni e di procedere agli adempimenti necessari alla trasformazione degli istituti di cui all'art. 10 della L.R. n. 15/2003;
- in data 21/02/2013, con atto del Notaio Dr. Rocco Guglielmo, registrato a Catanzaro il successivo 14/03/2013 al n. 1388, è stato stipulato l'atto di trasformazione dell'Istituto per la Comunità Greca in Fondazione;
- la D.G.R n. 333 del 10 Luglio 2023 e con D.P.G.R. n. 91 del 7 Novembre 2023, il Dr. Antonino Spirli' è stato rispettivamente individuato e nominato quale nuovo Commissario straordinario della Fondazione Istituto Regionale per la Comunità Greca di Calabria;

DATO ATTO CHE :

delle proficue interlocuzioni e confronti con le comunità locali direttamente interessate ed avviate in occasione delle varie sedute del Coremil, in occasione delle quali si è anche discusso linee operative più confacenti alle politiche delle realtà delle comunità delle minoranze linguistiche calabresi;

- il Coremil, nella seduta dell'1 Luglio 2024, ha approvato, all'unanimità, la bozza del nuovo statuto della Fondazione Istituto per la Comunità Greca di Calabria, allegato al presente proposta deliberativa per costituirne parte integrante e sostanziale, (**allegato 1**);

RITENUTO, pertanto dover provvedere all'approvazione dello Statuto della Fondazione Istituto Regionale per la Comunità Greca di Calabria nella versione, da ultimo approvata dal Coremil;

VISTI:

- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 94 del 17.03.2017, n. 159 del 21.04.2017, n. 373 del 10.08.2018 e n. 527 del 30.12.2021, con le quali sono state ridefinite le funzioni e le attività delle strutture amministrative interessate alla gestione ed al controllo delle fondazioni, società ed enti strumentali;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 615 del 28 dicembre 2021 recante "Coordinamento strategico società, fondazioni, enti — Ridefinizione funzioni ed attività delle strutture amministrative. Revisione deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2020, n. 527";
- ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto, la Regione esercita su enti, aziende e società regionali poteri di indirizzo e di controllo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali;
- la Legge Regionale 13 maggio 1996 n. 7 e s.m.i recante "Norme sull'ordinamento della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale";

PRESO ATTO

- che il Dirigente Generale e il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigenti Generale e il Dirigente di settore del Dipartimento proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;

- che il Dirigente Generale e il dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale in quanto gli stessi gravano sul bilancio della sopra citata Fondazione che presenta la necessaria disponibilità;

SU PROPOSTA dell'Assessore al ramo avv. Gianluca Gallo,

DELIBERA

- 1.- di approvare il nuovo Statuto della Fondazione Istituto per la Comunità Greca di Calabria, allegato alla presente proposta deliberativa per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- 2- di modificare, per l'effetto, la Delibera di Giunta Regionale n. 591 del 23 Dicembre 2011, con la quale era stato approvato la modifica e l'approvazione degli statuti , delle fondazioni delle minoranze linguistiche calabresi nella parte relativa allo Statuto afferente la Fondazione Istituto per la Comunità Greca di Calabria;
- 3- di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente, al Dr. Antonino Spirli', in qualità di Commissario della Fondazione Istituto per la Comunità Greca di Calabria, al Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria , ai Sindaci dei comuni grecanici, al Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione e al Dirigente del Settore strategie Aree interne, comuni a rischio spopolamento e minoranze linguistiche;
- 4.- di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



STATUTO FONDAZIONE ISTITUTO PER LA COMUNITA' GRECA DI CALABRIA

Art. 1 – Denominazione

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della Legge n. 482/99 e dell'art. 10 della L. R. n.15/03 è costituita una Fondazione senza scopo di lucro denominata "Istituto Regionale per la Comunità Greca di Calabria."
2. La Fondazione ha durata indeterminata.

Art. 2 – Sede

1. L'Istituto ha sede legale in Bova Marina, **in Piazza Municipio** presso il Comune di Bova Marina.

Art. 3 – Socio Fondatore – Sostenitori

1. Socio fondatore e unico socio della Fondazione è la Regione Calabria.
2. In qualità di sostenitori, sulla base di una determinazione del Presidente della Fondazione, possono aderire persone fisiche e enti pubblici e/o privati. Per essere ammessi i soggetti interessati devono impegnarsi a versare un contributo di partecipazione, stabilito dal Presidente in relazione alle disponibilità finanziarie del soggetto richiedente o a fornire, a titolo gratuito, beni e servizi.
3. I sostenitori, almeno una volta all'anno, sono convocati dal Presidente dell'Istituto per essere messi a conoscenza dei programmi di attività della Fondazione e fare proposte in merito. La perdita della qualità di sostenitore, a qualunque titolo, non comporta alcun diritto alla restituzione di somme versate alla Fondazione.

Art. 4 – Finalità

1. L'Istituto opera in relazione ai principi generali e alle finalità della legge 482/99, della legge regionale 15/2003, nonché delle altre disposizioni in campo europeo e internazionale in materia di tutela e diffusione delle lingue minoritarie regionali e valorizza tra l'altro il patrimonio linguistico letterario, artistico demo-antropologico, urbanistico e monumentale delle comunità storiche grecaniche riconosciute dalla legge regionale. In particolare la fondazione può:

- Creare un proprio archivio generale e una banca dati del proprio patrimonio linguistico, delle parlate locali soprattutto quelle a rischio di estinzione, del patrimonio librario e bibliografico, documentario storico, artistico, monumentale e di ogni altro bene inteso "bene storico e culturale delle comunità";
- Istituire un centro di documentazione, di ricerca e di elaborazione scientifica riguardante le varietà linguistiche locali, la letteratura, la storia l'economia, le scienze sociali, etnomusicali;
- Promuovere e realizzare iniziative e produzioni editoriali, musicali e cinematografiche; dotare la Fondazione di un proprio sito web, nonché organizzare e promuovere attività di informazione e di divulgazione quali: convegni, conferenze, seminari, corsi di formazione, mostre, eventi musicali ed artistici;
- Garantire l'uso delle lingua di minoranza per lo svolgimento delle attività educative e come strumento di insegnamento nelle scuole dell'obbligo delle aree soggette a tutela, impegnandosi, con una normativa coerente ed una sinergica azione concertate con l'Istituto scolastico regionale e le sue articolazioni territoriali e il sistema universitario regionale, a realizzare una adeguata formazione primaria dei docenti operanti in contesti linguistici minoritari ed un efficace insegnamento scolastico delle lingue e delle culture minoritarie nelle comunità tutelate. A tal fine sostiene l'attivazione di appositi percorsi di formazione per i docenti di lingue e culture minoritarie nei Corsi di studio di Scienze dell'educazione primaria presenti nelle Università calabresi;

- Svolgere proprie attività in campo nazionale ed internazionale in particolare nei luoghi di emigrazione dei calabresi e negli Stati dove si parla la lingua di provenienza delle comunità storiche riconosciute dalla legge 482/99;
- Curare i rapporti con le altre fondazioni greco-cataniche d'Italia nonché con le altre minoranze presenti sul territorio regionale, nazionale ed internazionale.

Art. 5 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito:
 - a) dalla dotazione iniziale già conferita dal fondatore all'atto della costituzione;
 - b) dagli eventuali contributi in denaro versati dalla Regione Calabria ai sensi della legge regionale n. 15/2003 nei limiti dello stanziamento previsto nella legge annuale di stabilità;
 - c) dai beni immobili, mobili e somme che perverranno a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi provenienti da nuovi soci, da enti pubblici e privati.
2. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

Art. 6 – Fondo di gestione

1. Per il perseguimento dei propri scopi l'Istituto utilizzerà:
 - a) eventuali contributi in denaro versati dalla Regione Calabria ai sensi della legge regionale n. 15/2003 nei limiti dello stanziamento previsto nella legge annuale di stabilità;
 - b) eventuali erogazioni di enti pubblici e/o privati o persone fisiche;
 - c) rendite del proprio patrimonio e proventi delle proprie attività;
 - d) contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli Enti territoriali;
 - e) beni mobili e immobili.

Art. 7 – Organi

1. Sono organi dell'Istituto:
 - a) il presidente dell'istituto;
 - b) il revisore dei conti.
2. Gli organi restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

Art. 8 – Presidente

1. Il Presidente:
 - a) ha il potere di firma e la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi e in giudizio;
 - b) approva il bilancio preventivo;
 - c) approva il conto consuntivo;
 - d) approva e modifica i regolamenti dell'Istituto;
 - e) approva il programma, di attività dell'istituto su proposta del comitato di comunità, al quale trasmette una relazione annuale sullo stato di attuazione del programma;
 - f) propone al Fondatore le modifiche del presente statuto, purché si tratti di modifiche che non pregiudicano lo scopo programmato e siano funzionali all'operatività della Fondazione;
 - g) delibera in merito ad ogni operazione bancaria e finanziaria necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali;
 - h) è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e più specificatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 4 del presente statuto;
 - i) garantisce l'osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti, nonché la validità delle determinazioni;
 - j) adotta gli atti di gestione e sottoscrive i contratti, a tal fine può stipulare contratti di lavoro autonomo per garantire il funzionamento della fondazione.

2. Il Presidente è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di minoranze linguistiche **e decade nel termine di sessanta giorni dalla proclamazione del nuovo presidente della Giunta Regionale.**

3. Al Presidente spetta un'indennità annua pari ad euro 50.000,00.

Art. 9 – Revisore dei conti

1. L'organo di revisione è costituito dal revisore unico dei conti e da un supplente, i quali, designati dal Presidente della Giunta regionale, sono scelti mediante sorteggio da un elenco predisposto a seguito di avviso pubblico, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali, avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), ed essere in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti. Il Presidente provvede alla nomina del revisore unico dei conti e del revisore supplente con specifico provvedimento. L'incarico di revisore unico dei conti e del revisore supplente dura tre anni. L'incarico di revisore unico dei conti e di revisore supplente può essere conferito al medesimo soggetto per una sola volta.

2. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso lordo ai sensi della normativa vigente in materia. Il compenso del componente supplente dell'organo di revisione è consentito esclusivamente in caso di effettiva sostituzione, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al titolare.

3. L'organo di revisione esercita il controllo di competenza sulla gestione economico finanziaria dell'Istituto e in particolare provvede:

- a) ad esaminare il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione che li accompagna;
- b) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell'andamento finanziario e patrimoniale;
- c) alla vigilanza, attraverso l'esame degli atti, sulla regolarità amministrativa e contabile dell'istituto;
- d) ad accertare la regolare tenuta delle scritture contabili.

Art. 10 – Assemblea di comunità

1. L'assemblea di comunità è composta da un rappresentante per ciascuno degli Enti Pubblici delimitati ai sensi della Legge n. 482/1999, da un rappresentante della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nonché dai rappresentanti degli Organismi che, condividendo le finalità dell'Istituto e proponendosi di favorirne l'azione, anche con sostegni finanziari, abbiano richiesto e ottenuto dal Comitato, di farne parte.

2. L'assemblea di comunità è convocata dal Presidente dell'istituto almeno una volta all'anno per fornire una informativa sul programma di attività dell'Istituto e per recepire proposte e suggerimenti in merito, è convocata inoltre per l'esame del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, l'assemblea di comunità può chiedere al Presidente la convocazione di una seduta straordinaria, ogni qualvolta emerga l'esigenza di discutere delle attività della Fondazione e di problematiche eventualmente insorte.

3. L'assemblea di comunità propone per l'approvazione, il programma di attività della Fondazione, previo parere consultivo espresso dal Comitato tecnico - scientifico ed elabora i criteri generali per le linee di sviluppo culturale e scientifico dell'Istituto; esprime un parere obbligatorio non vincolante per il bilancio preventivo e per il bilancio consuntivo.

4. L'Assemblea di comunità designa i componenti del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 11, nominata dal Presidente.

5. La partecipazione all'assemblea è a titolo gratuito.

Art. 11 – Comitato Tecnico- Scientifico

1. Il Comitato tecnico- scientifico può essere nominato in forma permanente o per specifici obiettivi e progetti.

2. Il Comitato tecnico- scientifico propone programmi di attività, ne segue l'attuazione, fornisce pareri su problemi tecnico-scientifici e sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dall'Istituto.
3. Il Comitato è composto da cinque membri scelti tra accademici, studiosi di chiara fama, rappresentanti delle associazioni, del mondo della scuola.
4. Il Comitato tecnico-scientifico dura in carica per un periodo fissato nel provvedimento di nomina da parte del Presidente, e comunque non oltre la scadenza del mandato di quest'ultimo.
5. La partecipazione al comitato è a titolo gratuito.

Art. 12 – Rimborsi spese

1. E' riconosciuto ai componenti degli organi della Fondazione il rimborso delle spese sostenute per le missioni, nel limite massimo di € 10.000,00 annue.

Art. 13 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario:
 - a) ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;
 - b) Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Presidente entro il mese di dicembre di ogni anno, il bilancio consuntivo entro il mese di giugno dell'anno successivo. Il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce.
2. In sede di approvazione del bilancio consuntivo viene decisa anche la destinazione degli avanzi di gestione che saranno, comunque, impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o comunque di questioni di particolare rilievo per le attività scientifiche e didattiche dell'Istituto.
3. L'Istituto non può assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate in sede di bilancio di previsione se non previo reperimento di ulteriori risorse di pari importo e copertura. In caso di obbligazioni assunte in violazione dei limiti fissati sarà personalmente responsabile l'organo amministrativo.

Art. 14 – Scioglimento della Fondazione

1. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Istituto sarà devoluto ad altra Fondazione o ente avente scopi analoghi scelto dalla Giunta Regionale.
2. Lo scioglimento è regolato dalle leggi vigenti in materia.

Art. 15 – Foro competente

1. Ogni controversia relativa allo statuto e collegata all'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Catanzaro.

Art. 16 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, nonché al Codice Civile.